

Sono obbligato a somministrare il farmaco?

Premesso che l'assenza di una normativa specifica non consente di dare indicazioni univoche e certe circa il comportamento da mettere in atto, una chiave interpretativa può essere desumibile dal richiamo degli istituti giuridici generali che disciplinano la condotta dell'insegnante e l'obbligo contrattuale di vigilanza e custodia sugli allievi.

In linea generale, il nostro ordinamento giuridico disciplina sia i comportamenti attivi (cioè le azioni), sia i comportamenti passivi (cioè le omissioni); in altre parole, la legge punisce non solo chi cagioni un evento dannoso, ma anche colui che non impedisca il suo verificarsi. In attuazione di tale principio, l'art. 40 del c.p. sostiene che *“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge se l'evento dannoso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*.

Questo obbligo giuridico tuttavia non ricade su tutti indistintamente, ma può derivare da una imposizione di legge o da un vincolo contrattuale.

Nel caso specifico della scuola, la giurisprudenza sostiene che *“... l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina nei fatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso”* (Sentenze della Cassazione Sezioni Unite del 27/6/2002 n. 9346 e Cassazione del 7 ottobre 2010 n. 17574).

Dall'esistenza di tale obbligo deriva il concetto di **posizione di garanzia** nei confronti del bene protetto dalla norma, definibile in generale come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, vincolo che è determinato dalla incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente.

L'insegnante dunque, nello svolgimento delle sue funzioni, assume una posizione di garanzia ed in particolare una posizione di protezione generalmente definita come **obbligo di vigilanza**, a tutela dell'integrità fisica dell'alunno a lui affidato.

Sul concetto di vigilanza e sull'estensione dello stesso si è già espressa la Corte di Cassazione-Sez. IV con sentenza n. 4883 del 02.03.1981 secondo cui *“La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a seguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica”*.

Volendo calare il principio contenuto nella citata Sentenza al caso di specie, ***si deve intendere che nell'obbligo di vigilanza rientra anche la somministrazione dei farmaci salvavita necessari agli alunni con patologie, per garantire anche a loro l'accesso alla scuola e realizzare così le finalità scolastiche.***

Pertanto, nel caso in cui, da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile, derivi un danno all'alunno, l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per violazione dell'obbligo di vigilanza da lui imposto in sostituzione dei genitori.

Ad identica conclusione si può pervenire servendosi delle norme del Codice Civile che regolamentano la responsabilità dell'insegnante. L'art. 2048 c.c. dispone infatti che *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. Quindi scopo della vigilanza è anche la tutela della salute e della integrità fisica dell'alunno in sé.

Accanto a questa responsabilità di tipo contrattuale, individualmente attribuita ad ogni docente, vi è anche la responsabilità del dirigente scolastico di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa l'attivazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

La stessa INAIL, sul testo del MIUR intitolato “Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” del 2013 afferma che: *“... il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico (la somministrazione dei farmaci agli allievi) per paura delle eventuali*

conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste”.

Nel caso in cui il personale scolastico si rifiuti di somministrare un farmaco salvavita, oltre all'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione contrattuale di vigilanza, potrebbe anche configurarsi il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall'art. 591 del codice penale. Dottrina e giurisprudenza dominanti concordano nel ritenere che l'abbandono è da intendersi come qualsiasi azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o custodia da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per l'incolumità della persona affidata.

(parere a cura di Paolo Marchionni e Barbara Fraternali – UOC Medicina Legale – ASUR-AV1)